

21463

Concorsi - Bando - Anno 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 16 novembre 2017, n. 1921

Corso-concorso per il reclutamento di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento (articolo 100 Legge provinciale 5/2006)**LA GIUNTA PROVINCIALE**

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento";

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 100 (Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali);

visto il decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. "Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2009)", in particolare l'articolo 58 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia);

visto il combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 2 bis, della legge provinciale 03/04/1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale 30/12/2015 n. 21 e successive modificazioni, per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2016, 2017, 2018;

vista la legge 10 giugno 1982, n. 349 "Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi";

vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n. 2830 "Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia autonoma di Trento";

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizione per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”, in particolare l’articolo 22 (Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni);

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni “Codice dell’amministrazione digitale” e la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2468;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro applicabile ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;

vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento e tenuto conto – al fine di determinare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 10-12/Leg. del 2009, il numero dei posti messi a concorso – dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del bando, nonché delle previsioni, riferite al quinquennio successivo all’approvazione del bando, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative attualmente in servizio;

ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e regolamentato dal decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.;

informate le organizzazioni sindacali;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di indire, ai sensi dell’articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. “Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative

provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, approvando il relativo bando allegato a questa deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg., il periodo di tirocinio formativo, per quanto non previsto dal bando di cui al punto 1, è definito dalla struttura provinciale competente;
3. di dare atto che per quanto non previsto dal bando di cui al punto 1 si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.;
4. di disporre la pubblicazione del bando di cui al punto 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige – parte IV;
5. di dare atto che dalla data della pubblicazione di cui al punto 4 decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati delle domande di partecipazione al corso-concorso;
6. di dare atto che avverso questo provvedimento è esperibile ricorso al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Continua➤➤➤

BANDO DEL CORSO-CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI DI CUI ALL'ART. 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5/2006

Articolo 1

Posti messi a concorso e trattamento economico

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. *"Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"*, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Regolamento, è indetto un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'articolo 100 della legge provinciale 5/2006. I contenuti di questo bando e le modalità di espletamento del corso-concorso sono conformi alle norme del Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il 30 % dei posti a concorso è riservato ai militari volontari delle forze armate appartenenti alle categorie di cui all'Allegato A, lett. b) del presente bando che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo il normale ordine di scorrimento della stessa.
3. Il numero dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Regolamento, è determinato in 30 (trenta) posti complessivi.
4. Ai candidati dichiarati vincitori, la Provincia, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge provinciale 5/2006 attribuisce, come da CCPL 2006 - Dirigenti scolastici - articolo 39 "Incarichi dei Dirigenti scolastici" ora sostituito dall'articolo 10 dell'Accordo 4 febbraio 2016, capo V "Incarichi dirigenziali", la qualifica di Dirigente, conferendo le seguenti posizioni funzionali:
 - a. preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale;
 - b. attività ispettive, comprese quelle previste dalla legislazione statale in materia di periodo di formazione e prova del personale docente, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti;
 - c. attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico.
5. Ai candidati dichiarati vincitori, assunti o inquadrati in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, di questo bando, compete il trattamento economico relativo alla qualifica prevista dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Il trattamento economico lordo è il seguente:
 - a. stipendio tabellare (comprensivo dell'indennità integrativa speciale) pari ad euro 51.675,00 annui lordi, inclusa la tredicesima mensilità;
 - b. retribuzione di posizione corrispondente alla fascia di dimensione e complessità relativa all'istituzione scolastica diretta, secondo quanto previsto dal vigente CCPL – area della dirigenza scolastica:
Terza fascia € 34.800,00
Seconda fascia € 29.500,00
Prima fascia € 23.800,00;
 - c. retribuzione di risultato determinata in base all'esito della valutazione di cui all'articolo 64, comma 3, del vigente contratto collettivo provinciale e con riferimento ai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

Articolo 2

Organizzazione del corso-concorso

1. Ai sensi del Regolamento, il Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, di seguito denominato Servizio competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 4, approva le graduatorie della preselezione, del concorso di ammissione e forma la graduatoria finale del corso-concorso, da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente, entro venti mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso, previsto dall'articolo 6, comma 1, di questo bando. I termini delle operazioni sono resi noti tramite avviso sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it).
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.
4. Per eventuali informazioni rivolgersi al numero: 0461/491340.

Articolo 3

Articolazione del corso-concorso

1. Il corso-concorso è così articolato:
 - a) preselezione, che si svolge nelle seguenti fasi:
 1. preselezione per titoli;
 2. prova di preselezione;
 - b) concorso di ammissione;
 - c) periodo di tirocinio formativo;
 - d) esame finale.

Articolo 4

Requisiti specifici per l'ammissione al corso-concorso

1. Al corso-concorso è ammesso a partecipare il personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle scuole statali, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, in possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale o laurea specialistica o laurea magistrale ovvero di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma d'istituto secondario superiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento e che ha prestato servizio di insegnamento per almeno sette anni, anche a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.
2. Il servizio effettivo è computato, ai fini del comma 1, se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Si considera utile soltanto il servizio prestato a partire dalla data di effettiva assunzione.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso, previsto dall'articolo 6, comma 1, di questo bando.

4. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al corso-concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
 - a) non aver superato il limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di accertarla, anche successivamente all'assunzione, mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti. In tale caso, l'aspirante dirigente può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendone la relativa spesa. Alla visita medica vengono sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità.
 - e) non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale);
 - f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti con minori;
 - g) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
 - h) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 - i) non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.
2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto dalla nota del M.I.U.R. prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 e al presente articolo e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal corso-concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato tramite il portale Vivoscuola.

Articolo 6

Termine e modalità di presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso

1. La domanda di partecipazione al corso-concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata con modalità on-line, collegandosi al portale Vivoscuola, nella sezione riservata ai concorsi (www.vivoscuola.it/Concorsi), seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
2. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, i titoli valutabili ai sensi dell'allegato A del Regolamento, nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8:
 - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. I candidati devono far pervenire, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata, all'Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola, via Gilli, 3, Trento - certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
 - b) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale domicilio se diverso dalla residenza, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
 - d) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato A al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);

- e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato B al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
- f) il titolo di studio come previsto dall'articolo 4 del presente bando, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dimostrando di aver avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso; in quest'ultimo caso i candidati sono ammessi con riserva. L'equipollenza del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione;
- g) l'abilitazione all'insegnamento con indicazione della procedura e della data di conseguimento;
- h) la classe di concorso o il posto di titolarità;
- i) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio. I candidati in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo devono indicare l'ultima istituzione scolastica di titolarità, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio;
- j) la data dell'assunzione a tempo indeterminato;
- k) l'effettiva anzianità di servizio nelle scuole statali o provinciali di istruzione e formazione professionale. I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa;
- l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio;
- m) i titoli culturali, di servizio e professionali valutabili nella preselezione per titoli, previsti dall'allegato A del Regolamento, maturati entro il 31 agosto 2017;
- n) la scelta della lingua straniera (tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) la cui conoscenza audio-orale è accertata nella prova orale del concorso di ammissione previsto dall'articolo 11, comma 4, di questo bando;
- o) di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso. Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

- versamento tesoreria PAT:

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

- bonifico bancario:

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1 - 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITMM

Il versamento deve essere effettuato con la causale “Cognome, nome, tassa corso-concorso dirigenti scolastici”.

La suddetta tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

4. Tutti i requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, di cui all'allegato B, che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e di titoli valutabili che devono essere posseduti entro la data del 31 agosto 2017.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.
8. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere e accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.
9. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.
10. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati in ogni singola prova. Pertanto il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai predetti elenchi.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice e il direttore del tirocinio sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento.

Articolo 8

Preselezione per titoli

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, la preselezione per titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, di questo bando, è diretta a formare la graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla prova di preselezione di cui all'articolo 10 di questo bando, mediante la valutazione, da parte del Servizio competente, dei titoli culturali, di servizio e professionali, previsti dall'allegato A del Regolamento, maturati entro il 31 agosto 2017.
2. La valutazione dei titoli di cui al comma 1 avviene secondo quanto previsto dall'allegato A del Regolamento. Per la valutazione della certificazione linguistica si fa riferimento alla tabella del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR – Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching) elaborato dal Consiglio d'Europa (2001) e al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889 che contiene i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
3. Espletata la preselezione per titoli, il Servizio competente forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli.
4. Sono ammessi alla prova di preselezione, di cui all'articolo 10 di questo bando, 300 (trecento) candidati. Sono comunque ammessi alla prova di preselezione i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Il dirigente del Servizio competente approva la graduatoria indicando i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova di preselezione di cui all'articolo 10 di questo bando.
6. La graduatoria è pubblicata sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it).

Articolo 9

Diario e sede di svolgimento delle prove

1. Il diario e la sede di svolgimento delle prove sono pubblicati dal Servizio competente sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it), con un preavviso di almeno 20 giorni.

Articolo 10

Prova di preselezione

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, la prova di preselezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2, di questo bando è diretta a individuare i candidati ammessi a partecipare al concorso di ammissione di cui all'articolo 11 di questo bando ed è effettuata dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 del presente bando.
2. La prova di preselezione consta di un test a risposta multipla e di un colloquio individuale che possono svolgersi anche tramite strumenti di tipo autodiagnostico. Ai fini dello svolgimento del colloquio individuale il candidato ammesso alla prova di preselezione compila e trasmette con modalità on-line (collegandosi al portale Vivoscuola, nella sezione riservata ai concorsi - www.vivoscuola.it/Concorsi) il proprio portfolio professionale di cui al comma 3. Il portfolio deve essere trasmesso, a pena di esclusione dal corso-concorso, almeno dieci giorni prima della data di inizio del primo dei colloqui individuali.

3. Il portfolio professionale, redatto secondo il format e le indicazioni fornite dall'Amministrazione, va presentato esclusivamente dai candidati ammessi alla prova di preselezione.
4. La prova di preselezione, valutata in centesimi, verte sulle materie comprese tra le seguenti aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del Regolamento:
 - a) la scuola dell'autonomia:
 - 1) principali documenti: statuto, progetto di istituto, regolamento interno, carta dei servizi;
 - 2) processi innovativi: autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo; piano digitale provinciale e uso delle tecnologie;
 - 3) rapporti con il territorio: promozione culturale, partecipazione, *governance*;
 - b) processi di governo della scuola:
 - 1) gestione delle organizzazioni complesse, *project management*, *problem solving*;
 - 2) organizzazione, cura e valorizzazione delle risorse umane;
 - 3) monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi erogati;
 - 4) comunicazione degli esiti dei processi all'interno e all'esterno;
 - c) aspetti istituzionali:
 - 1) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;
 - 2) contabilità provinciale con particolare riferimento alla contabilità delle istituzioni scolastiche;
 - 3) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino in relazione con l'analoga normativa nazionale ed europea;
 - 4) ordinamento statutario della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;
 - 5) conoscenza del sistema e della storia dell'Autonomia del territorio provinciale;
 - d) disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, con particolare riferimento al sistema scolastico trentino;
 - e) la responsabilità disciplinare e penale.
5. Il punteggio della prova di preselezione è calcolato con somma ponderata tra il punteggio del test a risposta multipla e il punteggio del colloquio individuale pesati rispettivamente per il 40 per cento e il 60 per cento.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Regolamento, espletata la preselezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) di questo bando, il Servizio competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma ponderata del punteggio della preselezione per titoli e del punteggio della prova di preselezione pesati rispettivamente per il 30 per cento e il 70 per cento.
7. In base all'esito delle predette operazioni sono ammessi al concorso di ammissione, di cui all'articolo 11 di questo bando, 100 (cento) candidati. Sono comunque ammessi al concorso di ammissione i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.
8. Il dirigente del Servizio competente approva la graduatoria indicando i nominativi dei candidati ammessi al concorso di ammissione di cui all'articolo 11 di questo bando.
9. La graduatoria è pubblicata sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it).

Articolo 11

Concorso di ammissione

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, il concorso di ammissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di questo bando, consiste in una prova scritta e in una prova orale ed è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 di questo bando.

2. La prova scritta verte sulle materie ricomprese tra le seguenti aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del Regolamento:
 - a) la scuola dell'autonomia:
 - 1) principali documenti: statuto, progetto di istituto, regolamento interno, carta dei servizi;
 - 2) processi innovativi: autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo; piano digitale provinciale e uso delle tecnologie;
 - 3) rapporti con il territorio: promozione culturale, partecipazione, *governance*;
 - b) processi di governo della scuola:
 - 1) gestione delle organizzazioni complesse, *project management*, *problem solving*;
 - 2) organizzazione, cura e valorizzazione delle risorse umane;
 - 3) monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi erogati;
 - 4) comunicazione degli esiti dei processi all'interno e all'esterno;
 - c) processi educativi a scuola:
 - 1) progettazione, attuazione, verifica e valutazione degli interventi educativi;
 - 2) differenziazione degli interventi educativi;
 - 3) promozione dell'integrazione;
 - d) aspetti istituzionali:
 - 1) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;
 - 2) contabilità provinciale con particolare riferimento alla contabilità delle istituzioni scolastiche;
 - 3) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino in relazione con l'analoga normativa nazionale ed europea;
 - 4) ordinamento statutario della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;
 - 5) conoscenza del sistema e della storia dell'Autonomia del territorio provinciale;
 - e) principi e norme dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla legislazione provinciale;
 - f) diritto del lavoro e relazioni sindacali con particolare riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto scuola; codice di comportamento;
3. La prova scritta è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 60/100.
4. La prova orale, cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale vertente sulle materie oggetto della prova scritta e comprendente altresì l'accertamento della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.
5. La prova orale è valutata in centesimi. Per il superamento della prova orale il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 60/100.
6. Espletate le prove del concorso di ammissione, ai fini dell'ammissione al periodo di tirocinio formativo di cui all'articolo 12 di questo bando, la commissione esaminatrice forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma ponderata del punteggio della prova scritta e del punteggio della prova orale, pesati rispettivamente per il 40 per cento e il 60 per cento.
7. Il dirigente del Servizio competente approva la graduatoria del concorso di ammissione di cui al comma 6, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente, indicando l'elenco degli ammessi al periodo di tirocinio formativo in numero non superiore a 36 (trentasei) candidati.
8. La graduatoria del concorso di ammissione e l'elenco dei candidati ammessi al periodo di tirocinio formativo sono pubblicati sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it).

Articolo 12

Periodo di tirocinio formativo

1. Ai sensi dall'articolo 9 del Regolamento, il periodo di tirocinio formativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), di questo bando, avente durata non inferiore a quattro mesi, si articola in cinquecento ore complessive ripartite in duecentocinquanta ore di attività di formazione in presenza e duecentocinquanta ore di tirocinio in situazione.
2. Le attività di formazione in presenza e le attività di tirocinio in situazione vertono sulle materie ricomprese tra le seguenti aree tematiche e ambiti di riferimento di cui all'allegato B del Regolamento:
 - a) la scuola dell'autonomia:
 - 1) principali documenti: statuto, progetto d'istituto, regolamento interno, carta dei servizi;
 - 2) processi innovativi: autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo; piano digitale provinciale e uso delle tecnologie;
 - 3) rapporti con il territorio: promozione culturale, partecipazione, *governance*;
 - b) processi di governo della scuola:
 - 1) gestione delle organizzazioni complesse, *project management*, *problem solving*;
 - 2) organizzazione, cura e valorizzazione delle risorse umane;
 - 3) monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi erogati;
 - 4) comunicazione degli esiti dei processi all'interno e all'esterno;
 - c) processi educativi a scuola:
 - 1) progettazione, attuazione, verifica e valutazione degli interventi educativi;
 - 2) differenziazione degli interventi educativi;
 - 3) promozione dell'integrazione;
 - d) aspetti istituzionali:
 - 1) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;
 - 2) contabilità provinciale con particolare riferimento alla contabilità delle istituzioni scolastiche;
 - 3) legislazione e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino in relazione con l'analoga normativa nazionale ed europea;
 - 4) ordinamento statutario della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;
 - 5) conoscenza del sistema e della storia dell'Autonomia del territorio provinciale;
 - e) principi e norme dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla legislazione provinciale;
 - f) disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, con particolare riferimento al sistema scolastico trentino;
 - g) diritto del lavoro e relazioni sindacali con particolare riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto scuola; codice di comportamento;
 - h) la responsabilità disciplinare e penale.
3. I candidati che frequentano il periodo di tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore all'85 percento di quello complessivo di cui al comma 1 e che, al termine di tale periodo, presentano al direttore del tirocinio formativo, ai fini della proposta di valutazione, il progetto di miglioramento e la relazione sull'attività svolta previsti dall'articolo 9, comma 3, lettera c), del Regolamento, sono ammessi all'esame finale di cui all'articolo 13 di questo bando.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento, a conclusione del periodo di tirocinio formativo il direttore dello stesso propone alla commissione esaminatrice la valutazione di ciascun candidato, espressa in centesimi, tenendo conto dei riscontri forniti dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ospitante, dal tutor, nonché del progetto di miglioramento e della relazione elaborati dai candidati.

Articolo 13

Esame finale

1. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, l'esame finale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di questo bando consiste in una prova scritta a carattere tecnico-pratico e in una prova orale finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, anche gestionali e organizzative, richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.
2. La prova scritta, vertente sulle materie ricomprese tra le aree tematiche e ambiti di riferimento indicate dall'articolo 12, comma 2, di questo bando e sugli argomenti sviluppati nel periodo di tirocinio formativo, mira all'accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere casi professionali. La prova scritta è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 60/100.
3. La prova orale, cui sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta. La prova orale è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 60/100.

Articolo 14

Formazione e approvazione della graduatoria finale del corso-concorso

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, espletate le prove dell'esame finale, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, da attribuire in centesimi, conseguito da ciascun candidato e derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla commissione nella valutazione del periodo di tirocinio formativo, di cui all'articolo 12 di questo bando, e nella prova scritta e nella prova orale dell'esame finale, di cui all'articolo 13 di questo bando, pesati rispettivamente per il 40 per cento, il 30 per cento e il 30 per cento.
2. Il Servizio competente forma la graduatoria finale con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'allegato B di questo bando. In caso di permanenza di parità, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento, la preferenza è determinata nell'ordine:
 - a) dal genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso;
 - b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
 - c) dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche;
 - d) dalla più giovane età del candidato;
 - e) dal maggior punteggio conseguito per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.
3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva la graduatoria finale del corso-concorso e dichiara vincitori i candidati in numero pari e comunque non superiore ai posti complessivamente messi a concorso, e pari a 30 (trenta).
4. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it). Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per i ricorsi avverso la graduatoria finale.

Articolo 15

Validità e utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso

1. Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, la graduatoria finale del corso-concorso conserva validità per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta provinciale di cui all'articolo 14, comma 3, di questo bando.
2. La graduatoria finale del corso-concorso è utilizzata per l'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 14 di questo bando e ai fini del conferimento degli incarichi funzionali di cui all'articolo 1, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente determinati dalla struttura provinciale competente.
3. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria finale per conferire incarichi a tempo indeterminato anche ai candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.
4. Qualora, nel periodo di validità della graduatoria finale, non siano stati assunti o inquadrati tutti i candidati dichiarati vincitori, la Giunta provinciale può prorogare la validità della stessa.

Articolo 16

Assunzione e inquadramento

1. L'inquadramento nella qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale 5/2006, è effettuato per tramite dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque previa stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo quanto disposto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro applicabile ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento.
2. Al dirigente di cui al comma 1 la Giunta provinciale conferisce un incarico a tempo determinato tra quelli previsti dall'articolo 102, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.
3. All'atto dell'assunzione e inquadramento, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il dirigente, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendosi la relativa spesa.
4. Il dirigente assunto e inquadrato è soggetto al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo provinciale di cui al comma 1.
5. La mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo comporta l'esclusione dalla graduatoria finale del corso-concorso.
6. Il dirigente assunto e inquadrato deve presentare o inviare al Servizio competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso-concorso, i documenti di rito.

Articolo 17

Riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il corso-concorso sono conformi al decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)” e successive modifiche e integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
3. Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Legge sul personale della Provincia”, dalla novellata legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Legge provinciale sulla scuola”, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché da quanto previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.

Articolo 18

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.

Articolo 19

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all’espletamento del corso-concorso medesimo e avviene con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l’esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.

5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.

Allegato parte integrante**ALLEGATO A)**

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 302/1990 e precisamente:

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della legge 68/1999 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 407/1998, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);
- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30 per cento dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Allegato parte integrante**ALLEGATO B)**

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007):

1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5. GLI ORFANI DI GUERRA
6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8. I FERITI IN COMBATTIMENTO
9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
14. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
19. GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI
20. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
3. dalla più giovane età;
4. dal maggior punteggio o valutazione conseguito/a per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.